

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 6 marzo 2025

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 6/2025

Mancato ricevimento fattura elettronica – Nuovo tipo documento TD29

Il fornitore o prestatore che non emette la fattura elettronica per documentare l'operazione, oppure emette un documento irregolare (errata fatturazione) commette un errore, sanzionabile ai fini IVA.

L'errore commesso dal cedente incide sul comportamento del cliente dell'operazione; infatti, in base a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, il cessionario/committente dell'operazione deve attivarsi per segnalare l'errore della controparte, emettendo un'autofattura (ad oggi, file XML con specifico Tipo Documento), per segnalare l'omissione/errore all'Agenzia delle entrate.

L'art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/1997 prevede una specifica disciplina che il cessionario/committente deve seguire per segnalare l'errore del proprio fornitore/prestatore. Tale norma è stata recentemente modificata dal D.Lgs 87/2024 relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, riducendo il carico sanzionatorio per il cliente dell'operazione e modificando gli adempimenti in capo allo stesso.

In particolare sono stati **ridotti i termini** entro i quali l'acquirente (cessionario/committente) deve provvedere ad emettere l'autofattura per correggere l'errore o l'omissione del fornitore da 4 mesi a **90 giorni**

Conseguentemente, sono state variate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica (Allegato A, specifiche tecniche fatturazione elettronica versione 1.9), con l'introduzione del **Tipo documento TD29** per gestire la comunicazione dell'errore/omissione che il cessionario dell'operazione deve effettuare all'Agenzia delle entrate. Le nuove specifiche tecniche – versione 1.9 – sono state aggiornate il 31.01.2025 ma sono utilizzabili solo dal 01.04.2025.

Utilizzo del tipo documento TD20 e violazioni commesse fino al 31.08.2024

Il Tipo documento TD20 va utilizzato per gestire l'autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.

Per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, nei casi riportati nell'art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/1997, ossia di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, il cessionario/committente, previo versamento dell'IVA con F24 (codice tributo 9399), doveva emettere un'autofattura con tipologia "TipoDocumento" TD20, indicando l'imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l'imposta.

Nell'autofattura andava indicato come "fornitore" l'effettivo cedente o prestatore e come "cliente" sé stessi.

A seguito delle modifiche operate dal D.Lgs 87/2024 all'art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/1997, **entro novanta giorni dal termine** in cui doveva essere emessa la fattura, il cessionario/committente è obbligato a

comunicare l'omissione all'Agenzia delle Entrate, senza dover versare l'imposta: la modifica normativa si applica per le violazioni commesse a partire dal 01.09.2024.

Pertanto, per violazioni commesse fino al 31.08.2024, continua a trovare applicazione la norma previgente (emissione autofattura TD20 e versamento dell'IVA).

In occasione di Telefisco 2025 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la violazione (omessa/irregolare fattura) resta soggetta alla vecchia sanzione (art. 6, co. 8 versione ante modifiche) in base alla data in cui la fattura doveva essere emessa, o se emessa irregolarmente, in base alla data di emissione.

Così, ad esempio, in riferimento a fatture omesse dal fornitore nel mese di maggio 2024 per la regolarizzazione trova applicazione la vecchia normativa.

Il Tipo documento TD20 è utilizzato anche in altre ipotesi di omessa/errata fatturazione, quali:

- ✓ operazioni di acquisto soggette a reverse charge interno
- ✓ acquisto di beni o servizi da UE

Nel primo caso – **acquisti soggetti a reverse charge in Italia** – il cessionario/committente di un'operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del fornitore/prestatore (o di ricezione di una fattura irregolare), deve emettere una fattura, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:

- ✓ un tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 (N6.1, N6.2 eccetera) relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura. Nell'autofattura dovrà indicare come cedente l'effettivo cedente o prestatore e come cessionario sé stesso;
- ✓ a seguire, un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta.

Tale procedura resta invariata anche per le violazioni commesse dopo il 01.09.2024, non essendo stata oggetto di interventi/modifiche normative.

Nel secondo caso – **acquisti di beni o servizi da controparti UE** - ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario, o di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il cliente che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, **deve emettere un'autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI:**

- ✓ un tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia, oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell'autofattura dovrà indicare come cedente l'effettivo cedente o prestatore e come cliente sé stesso;
- ✓ a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l'indicazione della relativa imposta.

La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui sopra consente di adempiere anche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere per le operazioni effettuate a partire dal 01.07.2022.

Violazioni commesse dal 01.09.2024

Per le violazioni commesse dal 01.09.2024 – omessa/irregolare fattura imponibile IVA – trova applicazione la seguente disciplina:

- il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare;

- è escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.

Pertanto, la norma attualmente in vigore prevede una comunicazione all'Agenzia delle entrate senza l'onere di versare l'IVA tramite F24.

Le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica – versione 1.9 aggiornate al 31.01.2025 – **introducono il Tipo documento TD29** per assolvere a tale comunicazione.

Le nuove specifiche tecniche però **entreranno in vigore dal 01.04.2025**.

In caso di violazioni commesse dal 01.09.2024 al 31.03.2025, riteniamo che il cessionario/committente che incappa nell'omessa/errata fatturazione della controparte può continuare ad emettere un Tipo documento TD20, senza versare l'IVA relativa all'operazione.

Il file xml TD20, in questo caso, assolve l'obbligo gravante sul cliente di comunicare l'omissione/errore all'Agenzia delle entrate

Violazioni commesse dal 01.09.2024	Fino al 31.03.2025 TD20 per tutti i casi di omessa/irregolare fatturazione (IT con IVA, reverse charge interno, acquisti di beni e servizi da UE)
	Dal 01.04.2025 TD29 per omessa/irregolare fatturazione di operazioni imponibili IVA TD20 per omessa/irregolare fatturazione di operazioni in reverse charge IT/UE

Utilizzo del tipo documento TD29 dal 01.04.2025

Dal 01.04.2025, entrano in vigore le nuove specifiche della fatturazione elettronica (versione 1.9).

Nelle nuove specifiche è stato variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l'introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione. Di conseguenza, sono stati adeguati anche i relativi codici errore:

- se tra i dati del cedente il codice Id Paese ha un valore diverso da IT, ma il TipoDocumento è TD29, il file viene scartato con codice errore 00473.
- se la partita IVA esposta nel campo del cedente (quella del fornitore che ha omessa la fatturazione) risulta cessata da oltre 5 anni rispetto alla data del documento, il file viene scartato con codice errore 00323.
- se il cedente/prestatore è uguale al cessionario/committente, il file viene scartato con codice errore 00471.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl